



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13

---

OGGETTO: Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile. LA ROSA Francesco c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** dalle ore 19,15 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 11/02/2014 n. 6757, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 12 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero		X
2	MARTINO Francesco		X	17	STUPPIA Salvatore		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	BERTOLINO Tommaso		X
4	BARRESI Piero	X		19	VACCARINO Salvatore	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	SCIACIA Pietro	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico	X	
7	GIURINTANO Nicola		X	22	RIZZO Giuseppe		X
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	DI MAIO Giuseppe	X	
9	CURIALE Giuseppe		X	24	VARVARO Gaspare		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco		X
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	SALADINO Giacomo		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	ETIOPIA Giuseppa		X
13	DI BELLA Monica	X		28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano	X		29	SILLITTO Maria		X
15	BERLINO Giuseppe	X		30	AGATE Vincenzo		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

Introduce il sesto punto posto all'O.d.G.: *“Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile. LA ROSA Francesco c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. B), dell'estratto del verbale della VI^ C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D).

Entra Bertolino **presenti n. 13.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

### A P P R O V A

L'atto deliberativo: *“Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile. LA ROSA Francesco c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*.

Esce Sciacia **presenti n. 12.**

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**

*f.to Cafiso*

**Il Consigliere Anziano**

*f.to Ingrasciotta*

**Il Segretario Generale**

*f.to dott. Maggio*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---	---

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
 PROVINCIA DI TRAPANI

4 All. "A"

UFFICIO LEGALE  
 STAFF SINDACO



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile. LA ROSA FRANCESCO c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.**

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/01/2014 con deliberazione n. 13

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: Favorevole

Data 16-01-2014 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

**FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA**

Data \_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 11.513,43

AL CAP. 2070.1 IPR N. 93

Data 20 GEN 2014


IL RESPONSABILE

Li \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE RELATORE

Li 15 GEN. 2014

L'UFFICIO PROPONENTE



III e VI cep

**VISTA** la sentenza n. 995/2013, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, depositata il 07/11/2013, con la quale il Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro, nel definire il giudizio R.G. n. 80155/2010, incoato da LA ROSA FRANCESCO, ha accolto la domanda dell'attore, pur riducendo l'entità dei lamentati danni, condannando il Comune di Castelvetro al pagamento della somma di € 7.991,00 oltre rivalutazione e interessi legali sino al soddisfo, spese di CTU e spese legali;

**VISTA** la nota Pec n. 2045/Leg. dell'11.12.2013, con la quale l'Avv. Daniela Grimaudo propone al procuratore ad litem di controparte, Avv. Pietra Vivona, di rinunciare agli interessi legali dietro rinuncia del Comune a proporre appello avverso la suddetta sentenza;

**VISTA** la nota Pec del 17.12.2013, a firma dell'Avv. Pietra Vivona, con la quale si comunica la disponibilità del sig. La Rosa Francesco ad accettare la proposta avanzata dall'Avv. Daniela Grimaudo;

**VISTA** la nota prot. leg. n. 2050 del 18.12.2013, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si comunica che, avendo il procuratore ad litem di controparte, Avv. Pietra Vivona, rinunciato agli interessi legali, dietro rinuncia del Comune all'appello avverso la suddetta sentenza, è necessario che si provveda all'adozione degli atti amministrativi necessari al pagamento delle somme indicate in sentenza;

**RILEVATO** che la somma dovuta al sig. LA ROSA FRANCESCO ammonta ad €. **11.213,48** e così distinta:

- SORTE ( danni fisici) .....	€.	7.991,00+
- SPESE LEGALI.....	€.	2.278,00+
- CAP su €. 2.100,00.....	€.	84,00+
- IVA su €. 2.184,00.....	€.	480,48+
- SPESE CTU.....	€.	380,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>11.213,48</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

**RILEVATO** che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute al sig. LA ROSA FRANCESCO evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

**VISTO** il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 163 comma 3 del D.Lgvo 267/2000;

**Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge**

## DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, nel procedimento civile n. 80155/10 R.G. promosso da LA ROSA FRANCESCO c/Comune di Castelvetro.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € **11.213,48** indicata in premessa e dovuta al sig. LA ROSA FRANCESCO, in esecuzione della Sentenza n. 995/2013, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **11.213,48** cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici 1.1.8.8 del redigendo bilancio 2014, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgvo 267/2000.
- 4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore AA. GG. e Programmazione Risorse Umane il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento di Consiglio Comunale.

---

IL PRESIDENTE



---

IL SEGRETARIO GENERALE



---

IL CONSIGLIERE ANZIANO



---

Contido  
2/12/13

Comune di Castelvetro  
Divisione Comunale di Venezia



## Città di Castelvetro

Piazza Umberto I 91022 Castelvetro (Tp)  
Tel. 0924-909210 / 0924-909257 Telefax: 0924-904244  
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 18  
Funzionario: **Avv. Daniela Grimaudo** .mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

**Oggetto: LA ROSA Francesco c/ COMUNE di Castelvetro -- Sentenza n°  
995/2013 Tribunale di Marsala**

Al Dirigente del Settore AA.GG.

→ Al Sindaco

Loro Scdi

>>>>

Con la Sentenza indicata in oggetto, depositata in Cancelleria il 7.11.2013 e non ancora notificata, il Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro, ha accolto la domanda dell'attore, seppure riducendo l'entità dei lamentati danni, condannando il Comune al pagamento della somma di € 7.991,00 con l'aggiunta di rivalutazione e interessi legali sino al soddisfo, spese di CTU e spese legali, per un totale calcolato ad oggi di € 12.426,35.

La suddetta sentenza non aderisce a quella parte di giurisprudenza in materia di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., che ammette la possibilità di una concorrente responsabilità del danneggiato nel verificarsi di eventi dannosi causati da anomalie presenti sulle strade pubbliche.

Pur essendo ipotizzabile la proposizione di gravame avverso la decisione di primo grado, è ovvio che esso esporrebbe l'Ente al rischio di maggiori oneri, nel caso di esito negativo.

Pertanto, interpellato il procuratore ad litem di controparte, si è ritenuto di proporre di rinunciare agli interessi legali, dietro rinuncia del Comune all'appello.

La proposta è stata accettata, cosa che consente all'ente un risparmio, ad oggi, di oltre € 1.200,00, somma destinata a salire nelle mote della liquidazione.

Si invita, pertanto, a provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione, *pro bono facis*, del dovuto.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo





N. 995-13 SENT.  
N. 8181-13 CRON  
N. 80155-10 R.G.  
N. 1393-13 REP.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA**

**Sezione Civile**

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80-155 del ruolo generale dell'anno 2010 già Sezione Distaccata di Castelvetro, trattenuta in decisione il 4 novembre 2013 (allo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c.), vertente

**TRA**

**LA ROSA Francesco**, elettivamente domiciliato in Castelvetro, nella via V. Emanuele n.67, presso lo studio dell'avv. Pietra Vivona, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;

**-attrice -**

**E**

**COMUNE DI CASTELVETRO**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Grimaudo in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione e delibera della G.M. n.519/2010;

**-convenuto-**

**OGGETTO:** risarcimento danni.

**CONCLUSIONI:** come da verbale dell'udienza del 24 settembre 2013.

*gr*

## FATTO

Con atto di citazione e successiva comparsa in riassunzione, per mancata iscrizione della causa a ruolo, Francesco La Rosa conveniva in giudizio il Comune di Castelvetrano al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro occorso in data 23 ottobre 2006, alle ore 20.15 circa in Castelvetrano, nella via Mazzini.

Segnatamente, l'attore assumeva che, nelle predette circostanze di spazio e di tempo, mentre a piedi si accingeva a rientrare a casa in compagnia di Giuseppe Cafiso e Giuseppe Aloisio, *"improvvisamente, [all'altezza dei numeri civici 136 e 138/A] a cagione della sconnessione del bordo di pietra calcarea del marciapiede....quasi non visibile anche a causa della scarsa illuminazione pubblica [ivi] esistente..., inciampava cadendo rovinosamente a terra"*.

A causa della caduta, l'attore assumeva di aver riportato lesioni personali (cfr. referto del Pronto Soccorso del locale P.O. in atti) che lo costringevano a complessivi 30 gg. di inattività totale e 30 gg di inattività parziale, con postumi permanenti pari al 6 % (cfr. documentazione medica e ctp in atti).

Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni patiti (quantificati in euro 9.657,12, o nella diversa somma, maggiore o minore che sarebbe stata accertata o determinata, anche equitativamente, nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria) ex art. 2051 e/o 2043 cc, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto, contestando nel merito la domanda attorea e chiedendone il rigetto, sia per insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 cc e/o dell'art. 2043 c.c. (per mancanza degli elementi richiesti per la configurazione della cd. *"insidia o trabocchetto"*), sia per l'imputabilità eziologica dell'evento dannoso all'esclusiva e/o concorrente condotta imprudente dell'attore ex art. 1227 c.c.

Quindi la causa, istruita documentalmente, mediante esame testimoniale e ctu medico-legale, all'udienza del 24 settembre 2013 veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti (come da verbale), previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. (con riduzione del primo termine per il deposito delle comparse conclusionali a giorni 20).

## DIRITTO

### 1. *Nel merito della domanda formulata da parte attrice.*

La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, ne è stato accertato il fondamento.

La dinamica dell'incidente (caduta per terra dell'attore a causa della presenza di una sconnessione sul bordo in pietra del marciapiede, non segnalata né agevolmente percepibile) risulta sufficientemente provata alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari, Giuseppe Aloisio e Giuseppe Cafiso (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2011), presenti *in loco* a distanza di pochi metri

dall'attore (e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare) oltretutto, quanto alla presenza e 'significativa' consistenza della sconessione del marciapiede, dalle rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice.

Ciò posto, in ordine al regime giuridico applicabile al caso di specie, l'attore ha prospettato un duplice titolo di responsabilità in capo al Comune proprietario e custode della strada: ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danni cagionati da cose in custodia ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del generale principio del *neminem laedere*, a causa della presenza di una situazione di pericolo occulto non segnalato né visibile e prevedibile.

1.1. Orbene, nel caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., tenuto conto della circostanza –non contestata dal Comune– che il luogo del sinistro è un marciapiede "situato all'interno del centro abitato" (cfr. in tal senso, Cass. 21.7.06, n. 16770; 12.7.06, n. 15779).

Sul punto, giova riportare quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità del regime speciale di cui all'art. 2051 c.c. alle ipotesi di sinistri avvenuti sulle strade pubbliche e pertinenti marciapiedi all'interno dei centri urbani.

Preliminarmente, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è "applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed agli altri enti pubblici per tutti i danni prodotti dalla cosa sulla quale l'Amministrazione o l'ente in concreto eserciti i poteri propri del custode"; "tuttavia, poichè è la relazione di fatto, e non semplicemente quella giuridica, tra il soggetto e la cosa, che assume il ruolo di oggettivo criterio di imputazione della responsabilità, questa deve essere esclusa ogni volta che le caratteristiche del bene escludano la possibilità del concreto ed effettivo esercizio del potere di controllo da parte della P.A. alla quale il bene appartiene" (cfr. Cass. n. 23680/2008). Non solo, il rapporto di custodia dell'intera rete viaria del Comune si fonda anche sulle norme del codice della strada che devolvono all'ente proprietario compiti di manutenzione, gestione e pulizie oltre che di controllo tecnico (cfr. art. 14 cod. str.), imponendo al medesimo ente una continua vigilanza dell'intera rete viaria esistente nel proprio territorio.

Ciò premesso, "la necessità del concreto accertamento della possibilità dell'esercizio del potere di controllo della cosa, in cui, come si è detto, si sostanzia la custodia, ha indotto la più recente giurisprudenza ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., al demanio stradale solo per quelle strade in relazione alle quali, per la loro estensione, per le loro caratteristiche, per le dotazioni ed i sistemi di controllo che le connotano, l'esercizio effettivo del controllo da parte della P.A. (o dell'ente al quale la strada è affidata) sia inesigibile". "Situazione, questa, che, per il demanio stradale comunale, può essere riconosciuta solo per le strade poste al di fuori della

perimetrazione del centro abitato dato che la localizzazione della strada all'interno del predetto perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione, e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale" (Cass. n. 23680/2008).

A quest'ultimo riguardo, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15042 del 2008, ha chiarito che le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. vanno individuate "piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso" -prosegue la sentenza - "è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo".

1.2 Ciò posto, nel caso di specie, è indubbio che il Comune convenuto, in quanto proprietario e soggetto tenuto alla manutenzione della via **Mazzini**, fosse nella significativa e concreta possibilità di operare un controllo costante e completo del manto stradale e del pertinente marciapiede, al fine di prevenire, rimuovere o quanto meno segnalare agli utenti della strada fattori di rischio, quali la presenza di anomalie e tratti sconnessi sul marciapiede.

Ora, l'art. 2051 c.c., alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso, da ultimo Cass. nn. 8005 e 15884 del 2010), individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sul solo presupposto della sussistenza di un rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ed il soggetto chiamato a risponderne.

Detta norma comporta, sotto il versante probatorio, l'onere per il danneggiato di provare solo il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione *"iuris tantum"*

della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (ivi compreso il fatto del terzo o del danneggiato), avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Orbene, nel caso in esame, l'attore ha fornito la prova del nesso di derivazione causale del danno lamentato dal bene oggetto di custodia - ossia la condizione, potenzialmente lesiva, che connotava il marciapiede in corrispondenza della caduta a causa della presenza di una sconnessione non agevolmente visibile e percepibile, tenuto conto dell'orario notturno e della sua ubicazione in prossimità di automobili ivi parcheggiate (cfr. sul punto rappresentazioni fotografiche e dichiarazioni dei testi sopra citati).

Al contrario, il Comune convenuto non ha assolto all'onere posto a suo carico ai fini dell'esonero di responsabilità, non avendo in alcun modo provato né il corretto espletamento delle attività di manutenzione, controllo e segnalazione dei pericoli sul bene stesso - in relazione alle peculiari condizioni della cosa custodita ed alla fruibilità di questa da parte degli utenti del marciapiede- né l'ascrivibilità dell'evento a fatto esclusivo del danneggiato (o di un terzo) ovvero ad un fattore non prevedibile ed eccezionale.

In particolare, dall'attenta disamina dello stato dei luoghi (come rappresentato nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice e non contestate da controparte), dalla tipologia di caduta, compatibile con una andatura moderata, e dalle conseguenze che ne sono derivate (non gravi) non è dato desumere alcuna prova dell'eccezionale condotta colposa dell'attore; né assumono rilievo dirimente, in senso contrario, le dimensioni del tratto sconnesso (largo, nella prospettazione del Comune convenuto, cm 10 per una profondità massima di cm 3) o le dichiarazioni rese all'udienza del 15.03.2014 dal teste di parte convenuta, arch. CAIME, circa il corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione ivi presente (corretto funzionamento, peraltro, solo ipotizzato dal Caime e sconfessato dalle dichiarazioni dei testi oculari al momento del fatto).

Del pari, prive di pregio appaiono le asserzioni, meramente teoriche, di parte convenuta circa una possibile conoscibilità della presenza 'da tempo' della buca/scalfitura/sconnessione del marciapiede, in quanto ubicata nelle vicinanze dell'abitazione dell'attore (circostanza, quest'ultima, che, ove provata, avrebbe, al contrario, aggravato la posizione del Comune in punto di inadempimento dell'obbligo di custodia sopraenucleato).

Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l'amministrazione convenuta è, dunque, tenuta al risarcimento integrale dei danni cagionati all'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c., non essendo emersa, dall'istruttoria complessivamente espletata, la prova di un presunto concorso di colpa di quest'ultimo ex art. 1227 comma 1 c.c.

## 2. Sul *quantum debeatur*



Ritenuta, pertanto, sussistente la responsabilità esclusiva del Comune nella causazione del sinistro per cui è causa, occorre procedere alla quantificazione dei danni, distinguendoli in danni 'patrimoniali' e 'non patrimoniali'.

Per quanto concerne il danno patrimoniale, tale voce, nel caso di specie, non risulta allegata né provata.

Per quanto, invece, concerne il danno non patrimoniale, vanno condivise, in quanto congrue e convincenti, le conclusioni cui è pervenuto il ctu medico-legale, all'esito di un approfondito esame della documentazione medica depositata in giudizio e del danneggiato.

In particolare, dalla relazione peritale si evince che l'infortunato, a causa del sinistro, ha riportato lesioni ("*esiti di distacco lamellare del margine inferiore della glena di destra*") che hanno comportato:

- un'invalidità temporanea totale di giorni 30;
- un'invalidità temporanea parziale: al 50% di giorni 15; al 25% di ulteriori giorni 15;
- e postumi permanentemente menomativi della integrità e validità biologica (descritti in relazione) nella misura del 4% (quattro per cento).

Ciò posto, per quantificare tale danno non patrimoniale occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Va, tuttavia, stabilito se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, si debba o no operare l'applicazione analogica dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali.

Tre linee di pensiero si contendono il campo.

La prima, favorevole all'applicazione analogica, si basa sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v'è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclama tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., l'ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 28 aprile 2011, n. 157 per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo).

La seconda, contraria all'applicazione analogica, fa leva sulla collocazione della disposizione nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti", e sulla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della

liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.

La terza linea di pensiero si fonda sul riferimento del codice delle assicurazioni al solo danno "biologico", sicchè resterebbero comunque estranei all'ambito applicativo della disposizione in commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il "vecchio" danno morale), che sarebbero indennizzabili, anche in ambito di r.c.a., mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento.

Orbene, anche alla luce dei recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. in particolare Cass. 7 giugno 2011 n. 12408), si ritiene di dover aderire alla seconda delle soluzioni prospettate.

La sopracitata sentenza n. 12408/2011 (alle cui convincenti argomentazioni si rimanda ex art. 118-*disp att. c.p.c.*) merita, altresì, adesione anche nella parte in cui individua il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale, a livello nazionale, nelle 'tabelle' elaborate dal Tribunale di Milano.

Passando, quindi, alla 'monetizzazione' del danno non patrimoniale, alla stregua delle citate Tabelle milanesi aggiornate al 2013, considerati il valore/punto percentuale di invalidità permanente, accertato dal CTU, nella misura del 4% e l'età della danneggiata al momento del fatto (65 anni), l'entità del danno biologico da invalidità 'permanente' deve dunque liquidarsi in € 4.691,00.

Per quanto concerne, poi, il danno biologico 'da invalidità temporanea', è opportuno precisare che tale voce di danno, pur rientrante nel danno biologico, deve formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli del danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi, spesso ben più gravi, connessi con la fase acuta della malattia; in particolare, il danno in questione va riconosciuto, per l'invalidità temporanea assoluta, in una somma pari a € 80 al giorno, secondo il 'metro' adottato dal Tribunale di Marsala, mentre per l'invalidità temporanea parziale, invece, il danno va liquidato in una proporzionale riduzione percentuale della voce della I.T.A. .

Alla luce di tale premessa, pertanto, il danno da invalidità temporanea deve quantificarsi in € 2.400,00 (ITA) + 600 (=50% di 80 x 15) + 300 (=25% di 80 x 34), per un totale di € 3.300,00.

Quindi, a titolo di danno non patrimoniale (complessivamente valutato con le sue componenti dinamiche di tipo esistenziale) è dovuta a parte attrice la complessiva somma di €7.991,00 (4691,00 +€ 3300,00).

Con ciò si ritiene esaurito l'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla salute riportato dall'attore nel sinistro per cui è causa, di talché ogni altra voce di danno si tradurrebbe in una duplicazione risarcitoria.

A questo proposito è opportuno precisare che il sistema di liquidazione applicato, in ossequio ai principi espressi dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 26972 del 24.6/11.11.2008, è espressamente finalizzato ad assicurare il rigoroso rispetto del fondamentale principio della necessaria integrità del risarcimento, traducendosi, infatti, nella liquidazione unitaria tanto del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali che in quelli dinamico-relazionali, quanto del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva"; tale sistema, cioè, è strumentale alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato nominativamente descritti e liquidati a titolo di c.d. danno biologico, esistenziale e di c.d. danno morale.

Sistema di liquidazione che, peraltro, fa salva la possibilità di un'opportuna personalizzazione del danno, in dipendenza di *'particolari condizioni soggettive'*, se ed in quanto il caso concreto presenti effettivamente specifiche peculiarità: peculiarità che, nel caso di specie, non sono state affatto provate (neppure in via presuntiva) da parte attrice, anche in ragione della non gravità delle lesioni riportate.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Comune di Castelvetro è, dunque, tenuto a pagare all'attore la complessiva somma di €7.991,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

### *3. Interessi e rivalutazione*

Sulle somme dovute, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del sinistro.

In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata all'attualità (e dunque senza applicazione di ulteriore rivalutazione) deve aggiungersi il computo degli interessi c.d. compensativi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data del fatto sino alla presente decisione.

Interessi legali che devono essere calcolati sulla sorte capitale devalutata al momento del fatto (23.10.2006) e via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino al



deposito della sentenza (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Infine, sull'importo complessivo così determinato, dovranno poi essere computati gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

4 - Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo il criterio valoristico del "decisum"; cfr. Cass. 19014 del 11/09/2007), seguono la soccombenza.

Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 20.01.2012, sono poste definitivamente a carico del Comune di Castelvetro, con conseguente obbligo di quest'ultimo di restituire all'attore quanto eventualmente anticipato al ctu.

PQM

Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 80-155/2010 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:

1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco *p.t.*, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €7.991,00, oltre interessi e rivalutazione (nella misura e nei termini di cui in motivazione), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

2) condanna il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco *p.t.*, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.278,00, di cui € 178,00 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi professionali (pari ad € 550,00 per attività di studio, € 300,00 per fase introduttiva, € 550,00 per fase istruttoria ed € 700,00 per fase decisoria), oltre accessori (IVA e CPA) come per legge;

3) pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico del Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco *p.t.*

Così deciso in Marsala, il 7.11.2013

Il Cancelliere  
CARMELA ARCHITETTO

IL GIUDICE  
Dott.ssa Roberta Vaccaro



Il Cancelliere  
CARMELA ARCHITETTO



**Città di Castelvetrano  
Selinunte**

All. u B<sup>4</sup>

**III° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Prot. n° 8362 del 18/02/2014

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: n. 5 proposte di deliberazione del Consiglio Comunale. Presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio SEDE

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 14 del 14/02/2014

**Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo, Zaccone Giuseppe.**  
**Assenti: i Consiglieri Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino ed il Presidente Sciacia Pietro.**

➤ "Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano – **SEIDITA LIDIA** c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio":

- i Consiglieri: **Barresi, D'Angelo, La Croce e Zaccone rinviando la votazione in Consiglio Comunale;**

Il Consigliere D'Angelo propone di accompagnare l'estratto del verbale con il contratto di locazione dell'immobile urbano di proprietà del Sig. Rizzo da adibire a sede di uffici giudiziari ed il verbale di consegna dell'immobile stesso.

➤ "Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano. **SPADARO CONCETTA E VAIANA CALOGERO** c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio":

- il Consigliere **Barresi vota favorevole, mentre i Consiglieri La Croce, Zaccone e D'Angelo rinviando la votazione in Consiglio Comunale;**

➤ "Sentenza n. 199/2013 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano. **BUSCAGLIA LIBORIO** c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- il Consigliere **Barresi vota favorevole, mentre i Consiglieri La Croce, Zaccone e D'Angelo rinviando la votazione in Consiglio Comunale;**

➤ "Sentenza n. 1031/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile **SCIACIA VALENTINA** c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- il Consigliere **Barresi vota favorevole, mentre i Consiglieri La Croce, Zaccone e D'Angelo rinviando la votazione in Consiglio Comunale;**

➤ "Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile. **LA ROSA FRANCESCO** c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- il Consigliere **Barresi vota favorevole, mentre i Consiglieri La Croce, Zaccone e D'Angelo rinviando la votazione in Consiglio Comunale.**

D'ordine del Presidente  
La Segretaria della VI C.C.P.  
Sig.ra Orlando Antonina

*Antonina Orlando*



Città di Castelvetro  
**Selinunte**

Att. u C 4

**VI COMMISSIONE CONSILIARE**

*Affari Generali – Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici – Condizione femminile*

Prot. n° 8303 del 18-02-2014

*Al Presidente del Consiglio*  
**SEDE**

**Oggetto:** Proposte di deliberazione a seguito di sentenze per presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI  
LA COMMISSIONE

Con verbale n. 16 del 17 febbraio 2014

**Presenti:** ACCARDO, BERLINO, CURIALE, DI BELLA, ETIOPIA, LA CROCE, RIZZO, SCIACIA

**Assenti:** SALADINO

La commissione, dopo l'attento esame delle 5 proposte di deliberazione indicate in oggetto, si esprime come segue:

**Alle ore 12.41 esce il Consigliere Di Bella.**

1. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SEIDITA LIDIA c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.42 rientra il Consigliere Di Bella.**

2. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SPADARO Concetta e VAIANA Calogero c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

3. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 199/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. BUSCAGLIA Liborio c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

4. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. LA ROSA Francesco c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.50 Esce il Consigliere Sciacia.**

5. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 1031/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SCIACIA Valentina c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO.**

I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.51 rientra il Consigliere Sciacia .**

Il Segretario della VI C.C.P.  
Geom. Giuseppe Clemente



All. "D"

**COMUNE DI CASTELVETRANO**

***Provincia di Trapani***

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 17/2014 del 21/01/2014, Prot.17

AL Segretario Generale  
Dr Livio Elia Maggio  
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale .

Proposta di delibera da Settore Ufficio Legale Staff Sindaco .

Oggetto: Sentenza n° 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile. La Rosa Francesco c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Decreto del Ministero degli Interni 04/10/1991;

Visto il Regolamento di Contabilita' - art.88 lett. a;

Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati


**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Esprime parere favorevole**

**Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289**


**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Rag. Michele Palma (Presidente)**



---

**Dr. Ancona Gaspare (Componente)**



---

**Rag. Maria Nastasi (Componente)**



---